

Legge n. 99/2009 (G.U. 176 del 31/07/09) - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Introduzione e sintesi

Tra le disposizioni recate dalla legge, approvata definitivamente dal Senato il 9 luglio 2009, si segnalano in particolare le due norme seguenti:

- l'articolo 7 introduce un'importante novità in materia di tassa auto per quanto riguarda i contratti di leasing, stabilendo che la responsabilità del pagamento del tributo sta in capo all'utilizzatore del mezzo, mentre le Regioni possono, per semplificare l'attività di riscossione, disciplinare modalità affinché venga effettuato un versamento unico da parte delle società di leasing;
- l'articolo 45 stabilisce l'aumento dal 7% al 10% a partire dal 1° gennaio 2009 delle royalties dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale incremento confluirà in un fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi e da attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

ARTICOLO 7 – IL SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA AUTO NEL CONTRATTO DI LEASING E' L'UTILIZZATORE

Il comma 2 modifica l'articolo 5, comma 29, del decreto-legge n. 953/1982 e individua come fiscalmente responsabili dell'assolvimento della tassa automobilistica non solo i proprietari dei veicoli, ciclomotori, autoscafi e ciclomotori, ma anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato di dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria

In base al comma 1, per semplificare l'attività di riscossione del tributo le Regioni possono disciplinare le modalità con le quali le imprese concedenti veicoli in leasing possono provvedere ad effettuare cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dei rispettivi contratti.

La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione continua in ogni caso ad essere determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

La norma, introdotta al Senato in seconda lettura, non risulta corredata di relazione tecnica.

ARTICOLO 13 – NUOVI LIMITI PER LE PARTECIPAZIONI SIMEST ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

L'articolo 13 sostituisce il comma 6-bis, art. 1, del DL 35/2005, concernente la gestione, da parte della SIMEST Spa, di fondi rotativi regionali con finalità di venture capital.

La modifica riguarda i soli fondi assegnati in gestione alla SIMEST da parte delle Regioni del Mezzogiorno. In questo caso il limite massimo delle quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST è

stabilito al 70 per cento del capitale o fondo sociale. Per le imprese del nord resta invece in vigore il limite del 49 per cento.

ARTICOLO 43 – ESENZIONE DALLA TASSA AUTO PER VEICOLI N1 E M1 DI RECENTE IMMATRICOLAZIONE CHE INSTALLANO IMPIANTO A GPL O METANO

Le norme modificano il comma 61 dell'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006, che aveva introdotto la possibilità per le Regioni di esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 262 del 2006, appartenenti alle categorie internazionali M1 (veicoli destinati al trasporto di persone con un numero di posti totali inferiore a 9 - autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t – autocarri o autoveicoli per trasporto specifico) sui quali venga installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano.

In base alla nuova formulazione della norma, per le Regioni è possibile introdurre tale esenzione anche per i veicoli con impianto a GPL o a metano immatricolati dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 262 del 2006 (3 ottobre 2006) e classificati fino a Euro 6.

ARTICOLO 45 – RIDUZIONE DEL PREZZO DELLA BENZINA ALLA POMPA NELLE REGIONI SEDI DI RIGASSIFICATORI

L'articolo 45, introdotto dal Senato, dispone l'incremento delle royalties dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi dal 7% al 10% a partire dal 1° gennaio 2009 (comma 1).

L'aumento delle royalties è destinato ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi e da attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

Le modalità procedurali di utilizzo dei benefici da parte dei residenti nelle regioni interessate saranno definite con decreto interministeriale da emanare entro novanta giorni e sempre con decreto interministeriale saranno annualmente ripartite le somme spettanti a ciascuna regione, calcolate in proporzione ai quantitativi prodotti su ciascuna.

Una disposizione analoga è stata introdotta in favore delle Regioni a Statuto Ordinario confinanti con l'Austria dall'articolo 41 del decreto-legge n. 207/2008 (convertito dalla legge n. 14/2009) che ha istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

ARTICOLO 63 – TRASFERIMENTO ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE DELLE COMPETENZE E DELLE RELATIVE RISORSE PER I SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE LOCALE IN CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO

La norma attribuisce alla competenza delle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano i servizi ferroviari di interesse locale in concessione a F.S. S.p.a svolti nei relativi territori e prevede il trasferimento delle relative risorse.